



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 10 del 19/03/2020

Prot. N 6597 del 19/03/2020

**Oggetto: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DPCM 8, 9 E 11 MARZO 2011 -
LIMITAZIONI PASSEGGIATE E ATTIVITA' ALL'APERTO**

IL SINDACO

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”*, con la quale viene fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, nonché a tutti coloro che abbiano fatto rientro in Italia provenienti dalle aree a rischio, di denunciare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. territorialmente competente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che ha portato il Governo ad estendere all'intero territorio nazionale le misure drastiche di contenimento già previste dall'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 per le cosiddette “zone rosse”;

Vista l'Ordinanza nr.7 del 14.03.2020 a firma del Governatore della Regione Calabria Jole Santelli avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale*”, emessa ai sensi dell'art.50 D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. per ragioni di tutela della salute pubblica, la quale ha disposto che chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni da qualunque altra Regione, debba essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva per 14 (quattordici) giorni e debba comunicare tale circostanza direttamente - attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste dai protocolli regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)*”;

Richiamata l'Ordinanza nr.8 del 10.03.2019 con la quale si sono recepite integralmente le disposizioni del Governo e, contestualmente, si è ritenuto di adottare misure organizzative urgenti sui pubblici uffici e servizi, mercati e fiere, trasporto locale, atte a prevenire e, ove possibile, a contenere la diffusione del predetto virus e con la quale è stato attivato il **Centro Operativo Comunale** in via permanente nelle tre funzioni principali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)*”;

Sentito il Comandante della Polizia Locale il quale comunica che ancora oggi, giornalmente, troppe persone affollano le strade cittadine per i motivi più disparati, male interpretando le limitazioni ed i divieti imposti dal governo nazionale e ciò si deduce dalle centinaia di persone giornalmente identificate e dal numero di quelle deferite all'Autorità Giudiziaria;

Considerato che nell'ambito di questo territorio vi sono aree ove la gente, purtroppo, si reca a passeggiare e nelle quali vi è quindi un maggiore rischio di contatti sociali; Ritenuto pertanto, nella qualità di autorità sanitaria locale, di dover emanare un provvedimento contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica, in attesa che il governo decida di adottare misure più incisive atte a limitare i movimenti di chi ancora non vuole rendersi conto della drammaticità del momento che stiamo vivendo;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

ORDINA

1. Con effetto immediato e fino alla fine dello stato di emergenza nazionale, il divieto assoluto di passeggio e attività sportiva, anche singolarmente svolta e non rientrante tra le situazioni di necessità espressamente indicate nei D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 ed ulteriormente evidenziate nella circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/ 117(2)/U ff II I- Prot.Civ. del 12.03.2020, nei siti sottoindicati:

- Lungomare Costa Viola, località Tonnara, Pietrenere, Scinà, Ciambra;
- Località Motta e Marinella (si rammenta che la strada è già inibita alla circolazione pedonale e veicolare a seguito di frana) a partire dall'intersezione con la strada Palmi – Stazione;
- Monte Sant'Elia a partire dalla SS18 (compresa la pineta).

L'attività motoria e/o sportiva all'aperto è ritenuta “necessaria” ove sia comprovata da certificazione medica.

2. Tutti i parchi pubblici, la Villa Comunale “G.Mazzini”, la pista di atletica loc.Garanta, i luoghi in cui possono crearsi assembramenti, sono chiusi ed è proibito accedervi.
3. Non sono ammessi spostamenti in entrata ed in uscita dal Comune di Palmi né all'interno dello stesso comune per motivi diversi da quelli indicati nel DPCM dell'8 marzo 2020 ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In tal senso non è consentito quindi raggiungere abitazioni/domicili diversi da quelli presso i quali si ha stabile residenza/domicilio. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Situazioni di necessità sono quelle che riguardano “l'acquisto di beni essenziali”, come ad esempio fare la spesa o recarsi in farmacia. Anche in questi casi si raccomanda di contingentare gli spostamenti (es: una volta ogni tre giorni e un solo componente del nucleo familiare per volta).
4. Gli animali d'affezione possono essere portati fuori da casa per le esigenze fisiologiche, ma nelle adiacenze dell'abitazione e per il tempo strettamente necessario, mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave ipotesi di reato, l'inottemperanza alla

presente Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente comporterà il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'**art.650 c.p.**

La Polizia Locale, le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza;

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Avv. GIUSEPPE RANUCCIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.